

Prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

I difficili rapporti tra causa estintiva ed interesse all'impugnazione delle sentenze

Avv. Dario Moncalvo

ABSTRACT

Il 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le modifiche apportate dalla L. 3/2019 alla disciplina della prescrizione.

Alla luce di tale futura riforma (che potrà comportare una significativa dilatazione dei termini finali di estinzione del reato), si è ritenuto opportuno evidenziare nuovamente le linee di demarcazione tra gli effetti della prescrizione destinata ai reati commessi dalle persone fisiche e quella prevista dal D.Lgs. 231/2001 per gli illeciti amministrativi.

In particolare, l'occasione ha reso possibile ripercorrere altresì le tappe del tanto interessante quanto travagliato percorso giurisprudenziale tracciato con riferimento all'incidenza della prescrizione del reato presupposto, intervenuta nel corso del giudizio, in relazione alla sussistenza di un eventuale interesse ad impugnare le sentenze per i differenti soggetti processualmente coinvolti.

1. Premessa

Come si è già avuto modo di analizzare in una precedente occasione sul sito [AODV231](#), la L. 3/2019 (cd. *spazza-corrotti*) recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" ha apportato significative novità in materia di diritto penale sostanziale e processuale ed è altresì intervenuta irrobustendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ed il suo arsenale sanzionatorio.

Una tra le principali novità del recente provvedimento riguarda tuttavia la rimodulazione delle norme relative all'istituto della prescrizione dei reati, con previsione di una parziale riforma degli artt. 158 ss. c.p., la cui entrata in vigore è posticipata al 1° gennaio 2020.

Nello specifico, le modifiche apportate al Codice penale incideranno sia sul termine iniziale di prescrizione sia su quello finale e determineranno, tra il resto:

- la reintroduzione della disciplina anteriore alla riforma del 2005 (cd. ex Cirielli) con riferimento all'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione per il reato continuato, che tornerà a coincidere con il momento in cui viene a cessare la continuazione;

- la modifica delle cause di sospensione del termine di prescrizione attraverso la sostituzione della causa di sospensione prevista dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado (introdotta nel 2017) con una nuova ipotesi di sospensione che (oltre ai casi ordinari previsti dal primo comma) decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Tale seconda modifica, incidendo su quanto previsto dall'art. 159 c.p., comporterà una dilatazione non marginale dei possibili termini di prescrizione i quali, successivamente alla sentenza di condanna in primo grado (o all'emissione del decreto di condanna), rimarranno sospesi sino a quando il processo non verrà definito con giudizio irrevocabile.

Nessuna modifica è invece prevista con riferimento al regime di prescrizione relativo alla responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

Ciò nonostante, la presente premessa su quali saranno le conseguenze della recente riforma sui tempi di prescrizione dei reati si è resa comunque doverosa anche in relazione alle tematiche 231 che costituiscono l'oggetto del presente lavoro.

A seguito delle citate novità, infatti, potranno certamente derivare significative conseguenze anche in relazione ai mai sopiti dibattiti incentrati sui rapporti tra prescrizione applicata alle persone fisiche e quella destinata agli enti collettivi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001.

Muovendo da tali burrascosi rapporti interni relativi all'istituto della prescrizione, il presente lavoro si pone pertanto l'obiettivo di analizzare, alla luce dei più significativi arresti giurisprudenziali, le annose questioni concernenti i rapporti tra causa estintiva del reato ed interessi ad impugnare.

Ci si soffermerà - in particolare - sulle problematiche derivanti dalla circostanza che il reato prescritto sia un reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e che, parallelamente a quello nei confronti della persona fisica sia incardinato il procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo in capo all'ente.

2. Il regime della prescrizione previsto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001

Al fine di meglio comprendere quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai rapporti tra prescrizione del reato presupposto ed interesse all'impugnazione delle sentenze (in particolare di quelle assolutorie) si ritiene necessario ripercorrere brevemente i tratti essenziali di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in merito alla disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, soffermandosi sulle relative problematiche applicative.

Sul punto, giova richiamare alla mente l'art. 22 del D.Lgs. 231/2001 secondo cui: *"Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.*

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Appare evidente come l'impianto delineato dal legislatore del 2001 si discosti profondamente da quanto previsto dal Codice penale per le persone fisiche, in quanto – seppur ancorando, per ovvie ragioni, il termine di prescrizione alla data di consumazione del reato presupposto – incentra il nucleo della disciplina ad una regolamentazione di stampo civilistico, contenuta nella L. 689/1981 e nel Codice civile.

In particolare, significative divergenze sussistono con riferimento all'interruzione del corso della prescrizione ed al termine finale della stessa.

Se da un lato, infatti, sono individuati solo due momenti procedurali dai quali può derivare l'interruzione (la richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito) il sistema delineato dal legislatore per la responsabilità degli enti comporta la sostanziale imprescrittibilità dell'illecito amministrativo già contestato.

È previsto infatti, sulla base del quarto comma del citato art. 22, che dal momento in cui viene instaurato il procedimento nei confronti dell'ente a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo, il relativo termine di prescrizione non ricominci a decorrere sino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio (sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2943 ss. c.c.).

In ragione di tale previsione viene così a palesarsi una profonda frattura nel parallelismo delle vicende processuali dell'imputato autore del reato presupposto e dell'ente incolpato.

Proprio tali differenze, nel corso degli anni, avevano dato vita a non poche problematiche interpretative e dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, confluiti in altrettante richieste di sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 per contrasto ai principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo.

Veniva, invero, denunciata una sostanziale irragionevolezza della prescrizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 rispetto a quella destinata al reato presupposto, fondata sull'assenza di una specifica ragione in grado di giustificare la sensibile disparità di trattamento tra ente collettivo e persona fisica, tenuto altresì conto della medesimezza della *ratio* dell'istituto: il venir meno dell'interesse alla punizione per il decorso del tempo.

Istanze, tuttavia, che non hanno mai trovato il favore della giurisprudenza, sempre più uniformemente orientata a ribadire la sostanziale difformità tra il reato presupposto e l'illecito 231, tale da giustificare – anche alla luce dei principi di

diritto statuti con la nota sentenza TyssenKrupp (Cass. pen. sez. un., 18 settembre 2014, n. 38434) – un regime derogatorio e differenziato in materia di prescrizione.

Sulla scorta di quanto ancora recentemente affermato dalla Corte di cassazione, inoltre, non giustifica una pretesa uniformità di disciplina della prescrizione neppure il richiamo a quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 231/2001 secondo cui *"all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili"*.

Tale richiamo, invero, non comporta una parificazione totale dell'ente alla persona fisica, atteso che *"l'estensione alla disciplina relativa all'imputato riguarda prevalentemente le norme processuali e, inoltre, la disposizione contiene una clausola di compatibilità significativa, perché sottolinea il riconoscimento di una oggettiva impossibilità di una completa parificazione, tanto è vero che numerose sono le deroghe previste nel modello di responsabilità delle persone giuridiche"* (Cass. pen. sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299).

Nella pronuncia sopra citata viene altresì escluso che la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 possa confliggere con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, inteso anche come diritto dell'imputato/incolpato ad essere giudicato senza ritardo.

Nello specifico, la Corte afferma come il riferimento alla durata ragionevole del processo (previsto dall'art. 111 Cost. come modificato dalla L. 2/1999), sottinteso come diritto della persona ad essere giudicata in tempi ragionevoli, si concretizzi sostanzialmente in un'istanza rivolta al legislatore affinché predisponga gli strumenti normativi in grado di contenere i tempi dei processi ed assicurare una giustizia efficiente.

Essa, pertanto, non deve intendersi come un'imposizione di speditezza e di efficienza fine a se stessa, ma piuttosto come un razionale bilanciamento delle esigenze di efficienza con quelle di garanzia, la cui concreta attuazione è comunque rimessa alle scelte politico-legislative.

Alla luce di quanto sopra, secondo la Corte *"non può certo affermarsi che la prescrizione, così come disciplinata nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, sia in contrasto con il principio dell'art. 111 Cost., comma 2: in questo caso il legislatore ha, da un lato, introdotto un termine di prescrizione oggettivamente breve, pari a soli cinque anni dalla consumazione dell'illecito, nella dichiarata intenzione di contenere la durata della prescrizione e di non lasciare uno spazio temporale eccessivamente ampio per l'accertamento dell'illecito nel corso delle indagini, anche per favorire le esigenze di certezza di cui necessita l'attività delle imprese, dall'altro, ha previsto un regime degli effetti interruttivi che replica la disciplina civilistica, stabilendo che, una volta contestato l'illecito amministrativo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio."*

Così il legislatore ha realizzato un bilanciamento tra le esigenze di durata ragionevole del processo, soprattutto nel prevedere un termine breve di prescrizione, e le esigenze di garanzia, corrispondenti nella specie al valore della completezza dell'accertamento giurisdizionale riferito ad una fattispecie complessa come quella relativa all'illecito amministrativo dell'ente.

L'effetto di un tale bilanciamento risiede nella tendenziale riduzione del rischio di prescrizione una volta che, esercitata l'azione penale, si instauri il giudizio, con il contrappeso rappresentato dalla ridotta durata del termine di prescrizione, fissato per tutti gli illeciti in cinque anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quanto previsto dal Codice penale". (Cass. pen. sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299)

Il legislatore del 2001, quindi, avrebbe attuato correttamente i principi di cui alla legge delega, diversificando il regime della prescrizione sulla base della diversità tra illecito 231 e reato, adeguando così la disciplina della prescrizione riferita all'ente al regime già previsto dalla L. 689/1981 per l'illecito punitivo amministrativo.

Vi è rilevato, tuttavia, come le forti divergenze tra regime della prescrizione dell'illecito amministrativo rispetto a quelle del reato presupposto – che, come si è visto, possono portare alla sostanziale imprescrittibilità del primo – siano state comunque mitigate da quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 231/2001, secondo cui non può procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo quando il reato presupposto sia estinto per prescrizione.

Sulla base di tale previsione, pertanto, intervenuta la prescrizione del reato presupposto senza che sia stata compiuta la contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D.Lgs. 231/2001 (si rammenta, che deve essere compiutamente notificata all'ente entro 5 anni dalla consumazione del reato presupposto¹), decade la potestà sanzionatoria nei confronti della persona giuridica.

Va sottolineato che quanto sopra determina l'impossibilità di procedere esclusivamente alla contestazione dell'illecito da parte dell'accusa e non già alla prosecuzione del procedimento incardinato, atteso che in quel caso la prescrizione dell'illecito amministrativo rimarrà interrotta sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne definisce il giudizio.

Sul punto, giova riportare – in conclusione – il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza secondo cui *"l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica"* (Cass. pen. sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20098); *"in particolare, un preciso argomento è stato individuato nel testo del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 60 il quale prevede che l'estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all'accusa di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, ma non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato"* (Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768).

¹ Ex multis, Cass. pen. sez. VI, 30 aprile 2015, n. 18257.

3. Gli orientamenti giurisprudenziali in merito all'interesse ad impugnare: l'incidenza della prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001

Fissata nei termini di cui sopra la possibilità che il processo incardinato nei confronti dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 prosegua il proprio iter anche successivamente alla prescrizione del reato presupposto, occorre ora affrontare – venendo al cuore della trattazione – i principali punti di criticità sorti con riferimento ai rapporti tra estinzione del reato ed interesse a proporre impugnazione da parte dei vari soggetti processualmente coinvolti.

In particolare, come si vedrà nel prosieguo, la disamina di tali rapporti risulta indispensabile al fine di risolvere l'annosa questione circa la sussistenza o meno dell'interesse ad impugnare sentenze assolutorie in presenza della sopravvenuta estinzione del reato presupposto per intervenuta prescrizione e, nel dettaglio, per individuare la differente modulazione dell'interesse stesso in capo ai vari protagonisti del processo.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, sono sorti i maggiori conflitti interpretativi che hanno richiesto plurimi interventi da parte della giurisprudenza di legittimità, chiamata più di una volta a tracciare le linee di demarcazione tra disciplina destinata al reato presupposto e quella rivolta agli illeciti amministrativi.

Come è noto, il principio cardine relativo ai rapporti tra cause di estinzione dei reati e impugnazioni è quello della generale prevalenza della causa estintiva rispetto a eventuali rilievi afferenti a vizi di motivazione o a nullità.

Prevalenza che ovviamente si applica ad esclusione delle situazioni in cui sia evidente la prova dell'innocenza, da proclamarsi ex art. 129, comma 2 c.p.p. e delle impugnazioni ai soli effetti civili.

Quanto sopra ha trovato conferma nell'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite, secondo le quali, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato (nel caso di specie, proprio la prescrizione) *“deve escludersi che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.*

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato: e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva” (Cass. pen. sez. un. 15 settembre 2009, n. 35490).

Per quanto qui di interesse, occorre sottolineare, inoltre, come la descritta regola della prevalenza della causa estintiva sull'interesse ad impugnare vizi di motivazione trovi applicazione anche laddove il reato prescritto costituisca presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e l'impugnazione venga proposta dall'imputato persona fisica (in assenza di statuizioni civili).

Secondo costante giurisprudenza, in tal caso, non sarebbe ravvisabile alcuna *"diversità di interesse giuridicamente apprezzabile a proporre impugnazione agli effetti penali in capo all'imputato persona fisica destinatario di sentenza di prescrizione secondo che la pronuncia attenga o non attenga a reati presupposto per la responsabilità amministrativa di un ente"* (Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768).

Una conclusione contraria al richiamato principio, infatti, determinerebbe un'ingiustificabile disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla sussistenza di un parallelo giudizio incardinatosi nei confronti della persona giuridica, attribuendo all'imputato del reato presupposto una posizione di maggior tutela in sede penale rispetto a quella riconosciuta all'imputato autore di un reato non inserito nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Le limitazioni sopra descritte resistono e si estendono, inoltre, anche qualora l'imputato del reato presupposto intenda impugnare il capo della sentenza relativo alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (che per le ragioni anzidette non è a quel punto più soggetto prescrizione) con lo scopo di tutelare propri interessi economici indirettamente collegati alle vicende processuali della persona giuridica (ad esempio, in quanto socio).

A fondamento di tale assunto, va sottolineato, si pongono altresì le limitazioni soggettive a proporre impugnazione stabilite dall'art. 71 D.Lgs. 231/2001 ed il generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Da essi deriva il principio di diritto secondo cui l'unica parte privata legittimata ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente è solo quest'ultimo ed ai soli fini 231, anche qualora l'imputato autore del reato presupposto vanti degli interessi indiretti giuridicamente apprezzabili.

Secondo quanto affermato recentemente dalla Corte di cassazione, invero, l'art. 71 D.Lgs. 231/2001 *"individua inequivocabilmente ed esclusivamente in quest'ultimo il soggetto legittimato proporle, com'è logico atteso che è anche l'unico soggetto nei cui confronti è destinata a produrre direttamente i propri effetti la decisione oggetto di impugnazione e ad essere applicate le sanzioni amministrative previste dal decreto.*

Né rileva in senso contrario quanto stabilito dal successivo art. 72, il quale riproduce sostanzialmente la regola posta dall'art. 587 c.p.p., comma 1, in tema di estensione dei motivi d'impugnazione nel procedimento soggettivamente cumulativo.

Infatti, che l'ente possa giovare dell'impugnazione proposta dall'imputato purché non fondata su motivi esclusivamente personali (e viceversa), non è certo sintomo della legittimazione dello stesso imputato ad impugnare i capi della sentenza che riguardano l'affermazione della responsabilità della persona giuridica, così come egli non sarebbe legittimato ad impugnare quelli relativi alla posizione di altro imputato" (Cass. pen. sez. V, 21 dicembre 2015, n. 50102).

Ed ancor più in generale, nella disamina dei rapporti tra reato presupposto e illecito amministrativo in tema di impugnazioni va ribadito il principio secondo cui

anche una eventuale impugnazione relativa alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 non potrebbe comunque incidere in alcun modo sulla valutazione della responsabilità penale, esauritasi a seguito della sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

È consolidato, infatti, l'orientamento secondo cui ammettere la riapertura del tema penale solo per effetto dell'incidenza che su esso potrebbe avere una rivisitazione dell'accertamento della responsabilità dell'ente equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale facendoli soccombere ad interessi privati (in linea generale, Cass. pen. sez. un. 18 luglio 2013, n. 40109).

Pertanto, in applicazione di quanto esposto, *"le conseguenze indirette derivanti all'imputato persona fisica dall'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, in quanto appartenenti ad un ambito patrimoniale o comunque extra-penale, non integrano il fatto costitutivo di un interesse idoneo a determinare una riapertura del tema penale"* (Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768).

Occorre ora rilevare che quanto sin qui affermato con riferimento alle limitazioni derivanti dall'intervenuta prescrizione del reato presupposto, con conseguente divieto di impugnazione per le persone fisiche, non trova – per ovvie ragioni – equivalente applicazione nei confronti della persona giuridica dichiarata responsabile del reato estinto nelle more del giudizio.

Come si è osservato nel capitolo che precede, difatti, in tema di prescrizione si applicano alla persona giuridica principi differenti rispetto a quelli destinati alla persona fisica.

Nello specifico, qualora la prescrizione del reato presupposto intervenga successivamente alla contestazione dell'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 la stessa non preclude in alcun modo la celebrazione del processo nei confronti dell'ente e l'eventuale dichiarazione di responsabilità di quest'ultimo.

Va detto, invero, che già nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 era emerso come l'obiettivo principale del legislatore nel delineare la disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi non fosse quello di creare un assoluto parallelismo tra le posizioni di imputato e persona giuridica, bensì quello di garantire a quest'ultima la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive e di evitare, ove possibile, l'insorgere di eventuali conflitti di giudicato.

Entrambe le suddette esigenze, tenuto anche conto della dilatazione dei termini di prescrizione dell'illecito amministrativo, non paiono confliggere con l'estensione della possibilità per l'ente – diversamente da quanto avviene per le persone fisiche – di perseguire un risultato favorevole anche successivamente alla prescrizione del reato presupposto.

Di conseguenza, la persona giuridica avrà diritto ad un accertamento pieno anche con riferimento alla sussistenza del reato presupposto estinto per prescrizione, potendo quindi, a tal fine, proporre impugnazione.

Sul punto, recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito proprio come la prescrizione del reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 nelle more del giudizio non

possa impedire alla persona giuridica coinvolta di far valere l'insufficienza o la contraddittorietà della prova dell'illecito amministrativo, la quale attiene, ovviamente, anche all'elemento concernente la sussistenza del reato presupposto.

In definitiva ed alla luce di quanto argomentato, in caso di prescrizione del reato presupposto non può ritenersi applicabile nei confronti dell'ente la disciplina dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; *"di conseguenza, in tal caso, non solo non è precluso all'ente di proporre proprie ed autonome doglianze anche contro le parti della sentenza che affermano la sussistenza del reato presupposto, ma alla impugnazione del medesimo non potrà opporsi la regola della prevalenza della causa estintiva del reato sul vizio di motivazione o sulla nullità implicanti annullamento con rinvio per nuovo giudizio"* (Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768).

Analizzati sin qui i rapporti generali tra cause estintive del reato presupposto e impugnazioni, occorre – in conclusione – soffermarsi su una particolare problematica che ha da sempre destato ferventi dibattiti giurisprudenziali e che trova terreno fertile anche con riferimento alle vicende processuali degli enti.

Trattasi della disamina circa la sussistenza di un eventuale interesse del Pubblico Ministero ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata *"perché il fatto non sussiste"* laddove, successivamente a tale pronuncia, il reato si sia estinto per decorrenza dei termini di prescrizione.

Anche in tale frangente, si assiste ad una disciplina differenziata a seconda che il reato contestato all'imputato sia o meno un reato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

Richiamando alla mente i principi di diritto enunciati da costante giurisprudenza, infatti, si possono delineare con precisione i due differenti approcci:

- in linea generale, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione con la quale il Pubblico Ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine ad una pronuncia assolutoria quando nelle more sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, *"atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole"* (da ultimo Cass. pen. sez. VI, 25 marzo 2019, n. 12917);
- laddove il reato per il quale sia intervenuta la prescrizione costituisca il presupposto per l'affermazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, al contrario, le eventuali censure del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste dovranno ritenersi sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile.

Con riferimento a tale seconda circostanza, per quanto qui ci occupa, giova richiamare l'importante pronuncia con la quale la Corte di cassazione, ritenendo sussistente l'interesse del PM ad impugnare la sentenza assolutoria del reato presupposto ancorché a fronte dell'intervenuta prescrizione, ha espresso il seguente principio di diritto: *"l'irrevocabilità di una sentenza assolutoria pronunciata 'perché il fatto non sussiste' nei confronti degli imputati risulta inconciliabile con la*

continuazione del processo a carico degli enti per la conseguente responsabilità amministrativa” (Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768).

Preme inoltre sottolineare come la soluzione sopra descritta, oltre a porsi in posizione di perfetta coerenza con i principi di diritto enunciati nel corso della trattazione con riferimento ai rapporti tra estinzione del reato presupposto ed interesse ad impugnare, trova altresì suffragio nel principio di estensione delle impugnazioni previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 231/2001 stesso.

In conclusione, alla luce di quanto argomentato, affermare la sussistenza di interesse del Pubblico Ministero ad impugnare la sentenza di assoluzione relativa al reato presupposto, ancorché prescritto, risulta indispensabile per garantire la corretta definizione del giudizio nei confronti della persona giuridica, i cui esiti non possono che essere ancorati al necessario accertamento della sussistenza del reato presupposto.

Solo in tal modo sarà possibile scongiurare, in linea con gli obiettivi del legislatore, il rischio di eventuali conflitti tra pronunce a seguito dei quali potrebbe altresì instaurarsi un procedimento di revisione del giudicato difforme a norma dell’art. 73 D.Lgs. 231/2001.

4. Conclusioni.

L’imminente “rivoluzione” del panorama normativo relativo alla prescrizione dei reati commessi dalle persone fisiche, che vedrà la luce a partire dal 2020, ha permesso di affrontare con rinnovata attualità le questioni inerenti ai tormentati rapporti tra prescrizione dei reati ed interesse all’impugnazione delle sentenze.

In particolare, si è avuto modo di ripercorrere il travagliato percorso interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai rapporti tra prescrizione del reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ed impugnazioni, individuando le differenti modulazioni degli interessi ad impugnare in capo ai vari soggetti processualmente coinvolti.

In attesa di verificare quanto la futura dilatazione dei termini finali di prescrizione dei reati potrà incidere sulle dinamiche processuali, attenuando le divergenze esistenti tra i due differenti impianti normativi e limitando pertanto il rischio di conflitto di giudicati, si è ancora una volta ribadito come il regime delle impugnazioni dei capi afferenti alla responsabilità degli enti presupponga l’applicazione di principi differenti e più estesi rispetto a quelli della persona fisica, sì da permettere un accertamento pieno dell’illecito amministrativo anche in presenza di un reato presupposto già estinto per intervenuta prescrizione.

5. Giurisprudenza analizzata

- Cass. pen. sez. un. 15 settembre 2009, n. 35490;
- Cass. pen. sez. IV, 01 giugno 2016, n.23178;
- Cass. pen. sez. un. 18 luglio 2013, n. 40109;
- Cass. pen. sez. VI, 11 aprile 2014, n.16147;

- Cass. pen. sez. un., 18 settembre 2014, n. 38434;
- Cass. pen. sez. VI, 30 aprile 2015, n. 18257;
- Cass. pen. sez. V, 21 dicembre 2015, n. 50102;
- Cass. pen. sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20098;
- Cass. pen. sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299;
- Cass. pen. sez. II, 09 dicembre 2016, n.52316;
- Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768;
- Cass. pen. sez. I, 19 gennaio 2018, n. 2209
- Cass. pen. sez. IV, 21 maggio 2018, n. 22468;
- Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 2025;
- Cass. pen. sez. VI, 25 marzo 2019, n. 12917.